

DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2022

10/2022/R/EEL

DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA RETE INTERNA DI UTENZA FCA ITALY S.P.A. SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORINO (TO) E IDENTIFICATA NEL REGISTRO DELLE RETI INTERNE DI UTENZA CON IL CODICE DISTRIBUTORE 736

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1188^a riunione del 18 gennaio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: D.P.R. 235/77);

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi a oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10, e, in particolare, la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10, e, in particolare, la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 568/2017/A (di seguito: deliberazione 568/2017/A), e il relativo Allegato A recante "Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione degli ambiti territoriali delle Reti Interne di Utente (RIU)";
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 426/2018/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel;
- la lettera del 22 dicembre 2009, prot. Autorità 75572 del 28 dicembre 2009, trasmessa dalla Società Fiat Group Purchasing S.r.l. (di seguito: FGP) all'Autorità, in qualità di gestore della rete elettrica sita nel territorio del Comune di Torino (TO) (di seguito: lettera del 22 dicembre 2009);
- la comunicazione del 28 aprile 2010, prot. Autorità 16964 del 29 aprile 2010 e 17864 del 6 maggio 2010, trasmessa da FGP all'Autorità, recante integrazioni e aggiornamenti alla dichiarazione trasmessa con la lettera del 22 dicembre 2009 (di seguito: comunicazione del 28 aprile 2010);
- la lettera del 25 novembre 2016, prot. Autorità 35059 del 28 novembre 2016 e 35678 del 1 dicembre 2016, trasmessa da Fiat Chrysler Automobiles Italy S.p.A. (di seguito anche: FCA Italy) all'Autorità, recante le integrazioni informative e documentali ai sensi della deliberazione 442/2016/R/eel (di seguito: lettera del 25 novembre 2016);

- la lettera del 23 luglio 2019, prot. Autorità 20151 del 30 luglio 2019, trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) a FCA Italy e, per conoscenza, all’Autorità, recante la comunicazione di avvio dell’attività istruttoria finalizzata alla definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza (di seguito: lettera del 23 luglio 2019);
- le comunicazioni scambiate tra GSE e FCA Italy nel corso dell’attività istruttoria, gestita dal medesimo GSE, finalizzata alla definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza della medesima FCA Italy (di seguito: comunicazioni tra GSE e FCA Italy nel corso dell’attività istruttoria);
- le lettere del 14 dicembre 2021, prot. Autorità 46651 e 46678 del 14 dicembre 2021, trasmesse dal GSE all’Autorità, recanti l’esito dell’attività istruttoria finalizzata alla definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza gestita da FCA Italy (di seguito: lettere del 14 dicembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 33 della legge 99/09 definisce le condizioni per l’identificazione delle Reti Interne di Utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1, una rete elettrica è qualificabile come RIU se il proprio assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - è una rete esistente alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009), ovvero una rete di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - connette unità di consumo industriali ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti nel territorio di non più di tre Comuni adiacenti ovvero di non più di tre Province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - è una rete non sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o delle unità di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- il medesimo articolo 33 della legge 99/09 ha, tra l’altro, dato mandato all’Autorità di individuare l’elenco delle RIU, di definire le modalità con cui sono erogati i diversi servizi (trasporto, dispacciamento, misura, etc.) agli utenti delle RIU, nonché di formulare proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali

esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;

- l'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che l'Autorità "*individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti*";
- l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale la disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che "*i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009*";
- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto in materia di RIU dalle disposizioni normative precedentemente descritte individuando le reti private – attualmente definite "reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili" – rientranti nell'elenco delle RIU e completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare, l'Autorità ha:
 - individuato l'elenco delle reti elettriche qualificate come RIU (di seguito: Registro delle RIU), ricomprendendo in tale elenco anche la rete elettrica sita nel territorio del Comune di Torino (TO) e gestita inizialmente da FGP e successivamente, a seguito di modifiche societarie, da FCA Italy;
 - completato, con il TISDC, il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l'altro, che:
 - i. l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti con obbligo di connessione di terzi e SDC);
 - ii. rientrino tra le reti con obbligo di connessione di terzi le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica ai sensi degli articoli 1, 3 e 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del D.P.R. 235/77;
 - iii. rientrino tra i SDC le reti elettriche con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili che distribuiscano energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi previsti dall'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non riforniscano clienti finali civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in oggetto siano integrati oppure dal fatto che distribuiscano energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
 - iv. l'insieme dei SDC sia suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: RIU e Altri SDC;

- v. essendo i SDC vere e proprie reti di distribuzione, i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
- vi. i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009). In particolare, il perimetro di sito coincide con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), oppure, in assenza di esse, è definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete elettrica del SDC, nonché delle particelle catastali su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete elettrica aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
- vii. i gestori di SDC che intendano ottenere l'inclusione delle reti elettriche da essi gestite nel novero delle RIU siano tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale delle medesime reti elettriche (articolo 5 del TISDC) e per identificare le utenze connettabili (articolo 6 del TISDC). Oltre tale termine nessun SDC potrà essere ricompreso nel Registro delle RIU;
- viii. i gestori delle RIU già inserite nel Registro delle RIU trasmettano, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC, gli aggiornamenti, eventualmente non ancora comunicati, dei dati caratteristici delle reti elettriche da essi gestite;
- richiesto ai gestori delle RIU, con la deliberazione 442/2016/R/eel, di integrare la documentazione già trasmessa all'Autorità all'atto della richiesta di inclusione delle reti elettriche da essi gestite nel Registro delle RIU, trasmettendo anche le informazioni necessarie a individuare in maniera univoca l'ambito territoriale delle RIU, così da disporre di informazioni omogenee e congrue per potere effettuare le valutazioni di competenza per il periodo 2009-2016, nonché le future attività ispettive; a tal fine l'Autorità ha anche indicato la documentazione integrativa da trasmettere;
- aggiornato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, tra l'altro, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza nel medesimo Registro della rete elettrica sita nel territorio del Comune di Torino (TO), gestita da FCA Italy e identificata con il codice distributore 736;
- rinviato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, a successivi provvedimenti individuali la definizione dell'ambito territoriale di competenza di ciascuna RIU di cui all'articolo 5 del TISDC;
- aggiornato, da ultimo con la deliberazione 426/2018/R/eel, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza nel medesimo Registro della rete elettrica sita nel territorio del Comune di Torino (TO), gestita da FCA Italy e identificata con il codice distributore 736;

- l’Autorità, con la deliberazione 276/2017/R/eel, ha previsto, tra l’altro, di avvalersi del GSE per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione dell’ambito territoriale delle RIU;
- l’Autorità, con la deliberazione 568/2017/A, ha approvato il “Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione degli ambiti territoriali delle Reti Interne di Utenza (RIU)”.

CONSIDERATO CHE:

- FGP, con la lettera del 22 dicembre 2009, in qualità di gestore della rete elettrica sita nel territorio del Comune di Torino (TO), ha dichiarato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, che la medesima rete elettrica soddisfa i requisiti di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e, pertanto, ha richiesto l’inserimento della medesima rete nell’elenco delle RIU;
- FGP, successivamente, con la comunicazione del 28 aprile 2010, ha integrato quanto dichiarato con la lettera del 22 gennaio 2009 in relazione alla rete elettrica sita nel territorio del Comune di Torino (TO);
- FCA Italy, con la lettera del 25 novembre 2016, ai sensi dell’articolo 9, comma 9.5, del TISDC, ha trasmesso l’aggiornamento degli elementi caratteristici della RIU, evidenziando, in particolare, che:
 - *“L’ambito territoriale della RIU presente alla data del 15 agosto 2009 è rimasto invariato alla data di presentazione della presente dichiarazione”;*
 - *“Il perimetro della RIU è individuato dalla presenza della recinzione e delle connessioni elettriche dello Stabilimento, già esistenti alla data del 15 agosto 2009”;*
 - *“la scrivente Società, in qualità di Gestore di Rete, [...] è intenzionata a razionalizzare la rete elettrica inserita nell’elenco delle RIU”;*
- il GSE, con la lettera del 23 luglio 2019, ha comunicato a FCA Italy l’avvio dell’attività istruttoria volta a definire l’ambito territoriale della RIU identificata con il codice distributore 736, precisando che la medesima istruttoria sarebbe stata condotta sulla base delle informazioni e della documentazione già in possesso dell’Autorità e delle eventuali informazioni e dell’eventuale documentazione acquisite direttamente dal medesimo GSE;
- con le comunicazioni tra GSE e FCA Italy nel corso dell’attività istruttoria è emerso, ai fini della definizione, con riferimento alla data del 15 agosto 2009 e alla data del 11 marzo 2021, dell’ambito territoriale della RIU FCA Italy, che:
 - *“l’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza è individuato dalla presenza di muri di cinta e recinzioni dell’intero comprensorio industriale denominato “Miraflori” sito nel Comune di Torino, secondo quanto stabilito dal comma 5.2 del TISDC”;*
 - a decorrere dalla data del 15 agosto 2018, è stata disconnessa elettricamente una porzione del complesso industriale, con conseguente esclusione, a decorrere

- dalla medesima data del 15 agosto 2018, delle relative aree (e relative particelle catastali) dall'ambito territoriale della RIU;
- nel periodo temporale 2009-2021 sono intercorse delle variazioni di natura catastale;
 - il GSE, con la lettera del 14 dicembre 2021, ha comunicato agli Uffici dell'Autorità l'esito degli approfondimenti condotti, attestando che l'ambito territoriale della RIU identificata con il codice distributore 736:
 - è individuato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 5, comma 5.2, del TISDC e si estende nel Comune di Torino (TO);
 - può essere individuato anche sulla base dei criteri previsti dall'articolo 5, comma 5.3, del TISDC perché, come dichiarato da FCA Italy, tutte le particelle catastali indicate come appartenenti all'ambito territoriale della RIU erano collegate elettricamente alla medesima RIU alla data del 15 agosto 2009;
 - è stato oggetto di modifiche nel tempo a seguito della disconnessione elettrica avvenuta, a decorrere dalla data del 15 agosto 2018, di una porzione del complesso industriale, con conseguente esclusione, a decorrere dalla medesima data del 15 agosto 2018, delle relative aree (e relative particelle catastali) dall'ambito territoriale della RIU;
 - risulta costituito dalle particelle catastali riportate negli elenchi trasmessi dal medesimo GSE;
 - è graficamente rappresentato dal perimetro evidenziato negli elaborati planimetrici trasmessi dal medesimo GSE.

RITENUTO OPPORTUNO:

- individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU FCA Italy sita nel territorio del Comune di Torino (TO), gestita dalla Società FCA Italy e identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 736, l'insieme delle particelle catastali indicate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento, confermando quanto dichiarato dalla medesima Società FCA Italy, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, nella lettera del 25 novembre 2016 come integrata con le comunicazioni tra GSE e FCA Italy nel corso dell'attività istruttoria; al riguardo, si evidenzia che le planimetrie e le mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento si differenziano per i numeri identificativi di una o più particelle catastali o suburbani modificati per effetto di aggiornamenti catastali;
- trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della Transizione Ecologica, alla Società FCA Italy e alla Società IRETI S.p.A., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Torino (TO)

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU FCA Italy S.p.A. sita nel territorio del Comune di Torino (TO), gestita dalla Società FCA Italy e identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 736, l'insieme delle particelle catastali indicate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle planimetrie di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento, ivi inclusi gli Allegati, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della Transizione Ecologica, alla Società Fiat Chrysler Automobiles Italy S.p.A. e alla Società IRETI S.p.A., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Torino (TO);
3. di pubblicare la presente deliberazione, omettendo, per esigenze di riservatezza, la pubblicazione dei relativi Allegati, nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini